

## PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE – NOTA INFORMATIVA

A norma dell'art. 1, comma 69, della L.56/2014, sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica dei Comuni della Provincia.

Per le cause di incompatibilità, ineleggibilità ed incompatibilità si rinvia alle disposizioni vigenti ed in quanto applicabili.

Nessun candidato alla carica di consigliere provinciale, può accettare la candidatura in più liste.

### **Candidatura a consigliere provinciale. Formazione delle liste**

- Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati compreso tra 5 e 10
- I candidati compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo.
- Di tutti i singoli candidati deve essere indicato il cognome, nome, il luogo e la data di nascita,
- La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio provinciale deve essere sottoscritta da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto, come risultante dal provvedimento del Presidente della Provincia di determinazione del corpo elettorale.

### **Le sottoscrizioni**

- Sono sottoscrittori gli aventi diritto al voto alle elezioni provinciali (sindaci e i consiglieri comunali in carica dei Comuni della Provincia)
- I candidati non possono sottoscrivere né la propria lista, né altre liste per la medesima elezione.
- Nessun avente diritto al voto può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista a consigliere provinciale.
- Per ogni sottoscrittore va indicato il nome, cognome, luogo e data nascita di ognuno dei sottoscrittori. Va altresì indicato il comune, appartenente al territorio della provincia, nel quale sono stati eletti, con la specificazione della carica rivestita (sindaco o consigliere comunale).
- La firma di ogni sottoscrittore, in ogni caso, deve essere autenticata a norma dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e smi
- L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

### **Denominazione delle liste e contrassegno elettorale**

- Ciascuna lista è identificata da una denominazione caratterizzante e tale da non ingenerare equivoci e deve essere corredata da contrassegno elettorale di forma circolare al cui interno possono essere contenuti, anche in forma composita, simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel Parlamento nazionale o europeo o nel consiglio della Regione Calabria. Qualora il contrassegno contenga tali simboli, deve essere depositato un atto di autorizzazione all'uso da parte del presidente o segretario o rappresentante legale, a livello nazionale o regionale o provinciale, del partito o gruppo politico in questione, autenticato ai sensi dell'articolo 14 della legge 53/1990.
- I contrassegni non devono essere tra loro confondibili, non possono riportare simboli o diciture tradizionalmente usati da altri partiti o movimenti politici e non devono riprodurre immagini o soggetti religiosi, pena la loro riconsunzione.
- Il contrassegno dovrà essere presentato anche su supporto informatico in formato file non modificabile.

## Dichiarazione di presentazione della lista dei candidati a consigliere provinciale

- La lista dei candidati alla carica di consigliere provinciale è presentata all'ufficio elettorale con la relativa dichiarazione (*fac simile pubblicato sul sito della Provincia*).  
Su tale modello sono indicati, in particolare:
  - a) lista dei candidati alla carica di consigliere provinciale;
  - b) la denominazione della lista e il contrassegno;
  - c) due delegati di lista, scelti tra i sindaci o i consiglieri dei comuni facenti parte della provincia – anche presentatori di lista o candidati -, incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di designare i rappresentanti di lista presso il seggio elettorale. Una eventuale mancata indicazione di tali delegati non importerà la nullità della dichiarazione; avrà come sola conseguenza l'impossibilità, da parte dei presentatori della lista, di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di nominare rappresentanti della lista; d) la sottoscrizione da parte dei presentatori di lista
  
- I fogli con le firme dei presentatori devono recare inequivocabilmente il contrassegno di lista e l'elenco nominativo dei candidati, devono essere fra loro uniti con modalità idonee a farli considerare un unico documento.  
Gli altri moduli sottoscritti dai presentatori a sostegno delle liste di candidati dovranno recare inequivocabilmente la contiguità con la prima pagina, assicurata con spillature, timbri posti da pubblici ufficiali o altri mezzi con vincolo della fede privilegiata, in modo da garantire con assoluta certezza la continua riferibilità ai candidati anche di quei moduli
  
- Alla dichiarazione di presentazione della lista dei candidati a consigliere provinciale sono allegare:
  - o le dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura alla carica di consigliere provinciale (*fac simile pubblicato sul sito della Provincia*) contenenti la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., di ogni candidato consigliere attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità previste dalla legge e di non aver accettato la candidatura in altra lista
  - o il supporto informatico contenente il contrassegno con file in formato non modificabile.